

Sentenza n. 448 Anno 2006

**Materia:** tutela della salute - Farmacie

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Limiti violati:** articolo 117, terzo comma. Legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico)

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

**Oggetto:** articolo 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003)

**Esito:** accoglimento del ricorso

**Estensore:** Carla Campana

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003 ritenendo non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio nel quale sono stati impugnati gli atti regionali relativi alla indizione di un concorso per titoli riservato in favore dei farmacisti rurali delle isole minori per il conferimento, inizialmente, di sette sedi farmaceutiche vacanti da scegliere – a cura degli stessi farmacisti, secondo l'ordine della graduatoria – fra quattordici sedi ubicate in alcuni comuni dell'isola maggiore della Regione Sicilia e, successivamente, di ulteriori cinquantequattro sedi per i farmacisti rurali delle isole minori.

L'articolo 32 impugnato, infatti, prevede che *“in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni”*, il dieci per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dalla Regione sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale delle isole minori con almeno dieci anni di anzianità di esercizio. L'articolo impugnato, prevede, al comma 2, poi, una particolare procedura per la valutazione dei titoli e la conseguente definizione della graduatoria avente una validità massima di tre anni.

Il Tribunale remittente prospetta, in primo luogo, il contrasto della norma regionale con l'articolo 17 dello statuto della Regione Siciliana, in quanto essa violerebbe *“i principi e gli interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato in materia di igiene e sanità”*, materia alla quale va ricondotta la disciplina delle farmacie aperte al pubblico. Tali principi sono contenuti nella legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) che stabilisce, sul punto, che il conferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire mediante concorso pubblico per

titoli ed esami, al quale sono ammessi tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Inoltre la disposizione in esame sarebbe, sempre secondo il rimettente, in contrasto con l'ordinamento comunitario, in relazione al richiamato articolo 17 dello statuto regionale e all'articolo 117, primo comma, della Costituzione per il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Comunità Europea. In breve, evidenzia come la legislazione comunitaria (recepita dall'Italia) prevede parità di diritti tra i farmacisti italiani ed i cittadini dei Paesi comunitari iscritti all'ordine dei farmacisti, e la legge n. 362 del 1991 prevede l'ammissione dei cittadini comunitari ai concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche. Da tali elementi discende la considerazione, secondo il giudice *a quo*, che la norma regionale, nel prevedere concorsi riservati ai soli farmacisti di sedi rurali delle isole minori della Sicilia, sia limitativa del diritto di stabilimento e di libera prestazione della professione.

Per lo stesso giudice, poi, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Cost. in quanto, premesso che la disciplina delle farmacie rientra nella materia di legislazione concorrente "Tutela della salute", la potestà legislativa della Regione non può che esercitarsi con l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, vale a dire dei principi, fra i quali quelli del concorso pubblico, contenuti nella citata legge n. 361 del 1991. Nel caso di specie, la legge regionale è in evidente contrasto con la norma nazionale, per i motivi già in precedenza indicati. In ultimo, il giudice rimettente pone in evidenza, anche, la violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 3 e 97 Cost.

La Corte accoglie il ricorso sulla base delle argomentazioni che seguono.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Regione Siciliana, la potestà legislativa regionale in materia di "sanità pubblica" si esercita "*entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato*". L'ampiezza di tale competenza legislativa coincide con quella delle regioni a statuto ordinario in materia di "Tutela della salute" (articolo 117, terzo comma, Cost) cui va ricondotta la disciplina del "servizio farmaceutico". La disposizione oggetto di impugnazione, pertanto, secondo la Corte Costituzionale, è in contrasto con l'articolo 4, comma 9, della legge n. 362 del 1991 che contiene il principio fondamentale della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. Per l'effetto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003.